



# COMUNE DI PRIVERNO

copia

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## **DIPARTIMENTO 3-TECNICO** **SERVIZIO 2**

<b>n. 143</b> <b>del 15.07.2014</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>Servizio Patrimonio.Rilascio concessione occupazione suolo pubblico in via G. Matteotti (spazio adiacente panificio)durante il mercato settimanale nei mesi di luglio agosto e settembre 2014.</b>
--	-----------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di luglio nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la domanda prodotta in data 11.06.2014 dal sig. Gianluca Celli nato a Cesena (FC) il 11/09/1984 e residente A Riccione in viale Veneto, 96, in qualità di ministro dei testimoni di Geova della Congregazione di Priverno, Responsabile locale opera divulgazione di istruzione biblica, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8208 con la quale chiede la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in via G. Matteotti, (spazio adiacente panificio ) durante il mercato settimanale con n. 2 espositori mobili, n. 1 tavolino pieghevole e n. 2 sedie per una superficie complessiva di mq. 5,00, per la divulgazione dell'istruzione biblica volta a sensibilizzare la comunità su temi biblici di interesse sociale;

Visto il Nulla Osta del locale Comando Vigili Urbani del 11/07/2014 prot. n. 738 a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Ritenuto quindi, di dover rilasciare la concessione richiesta;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

### **D ETERMINA**

1)Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2)Concede al sig. Celli Gianluca, in qualità di ministro dei testimoni di Geova della Congregazione di Priverno, (Associazione Testimoni di Geova di Priverno con sede in via Consolare, snc-Sonnino, cod. fiscale 91067960590) e Responsabile locale opera divulgazione di istruzione biblica, di occupare, temporaneamente il suolo pubblico in via G. Matteotti (spazio adiacente panificio Iacobucci) durante il mercato settimanale nei mesi di luglio, agosto, settembre 2014 con n. 2 espositori mobili, n. 1 tavolino pieghevole, n.2 sedie pieghevoli, per una superficie complessiva di mq. 5,00, per la divulgazione dell'istruzione biblica sui disagi di carattere sociale, a condizione che:

-l'occupazione di suolo pubblico venga effettuata sotto il muro di contenimento di via dell'Ospedale e che rimanga una carreggiata pari a m. 2,80;  
- venga concordata l'occupazione di suolo pubblico con il personale del Comando di Polizia Municipale operante nell'area mercatale;  
- siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi ed adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della manifestazione determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art.18 del regolamento vigente.  
Durante i giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, il concessionario non deve utilizzare lo spazio adibito a parcheggi a pagamento;

**Il concessionario ha l'obbligo di:**

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;  
-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;  
-premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, se necessaria;  
-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;  
-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;  
-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;  
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;  
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal vigente Regolamento Comunale Cosap.

---

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18 LUG. 2014** ;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 15.07.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**  
**f.to arch. Claudia Romagna**

La copia conforme all'originale

Priverno, lì 15.07.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**

Arch. Claudia Romagna